

Orfani di crimini domestici

Quadro normativo italiano, europeo e internazionale

Approfondimento

Il nuovo quadro normativo italiano in seguito alla promulgazione della Legge n.4/2018

Il quadro normativo italiano è stato recentemente arricchito da uno specifico testo di legge riguardante coloro i quali rimangono orfani in seguito ad un crimine domestico. Era necessario intervenire per disciplinare, attraverso nuove norme generali, alcuni aspetti cruciali di queste vicende, oltre che per affrontare al meglio tutte le esigenze connesse al verificarsi di situazioni di questo tipo, comprese quelle economiche. Quello economico è, all'interno di una vicenda già drammatica, l'aspetto che ha spesso creato difficoltà ancora maggiori alle vittime, tanto che la prima disposizione del nuovo testo fa riferimento all'ammissibilità degli orfani per crimini domestici al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legge. Nel dettaglio vediamo, dunque, che il 1 febbraio 2018 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la [Legge n. 4/2018](#) che introduce nuovi strumenti di tutela dei figli, siano essi minorenni o maggiorenni non economicamente sufficienti, rimasti orfani in seguito ad un crimine commesso nei confronti del genitore dal coniuge, anche se separato o divorziato, da chi è o era parte di unione civile, o comunque da colui il quale era parte di una relazione di tipo sentimentale, che è sfociata in una convivenza. Il nuovo testo equipara l'omicidio del coniuge a quello del partner civile e del convivente, volendo in tal modo tutelare i figli in qualsiasi tipologia di unione sia essa coniugale o ad essa equiparata. I dati relativi alle vittime di questo tipo di crimini, in particolare spesso vittime di "femminicidio", sono purtroppo preoccupanti anche nel nostro Paese. I figli orfani meritavano una attenzione specifica vista la drammaticità della loro condizione conseguente a questa tipologia di delitti e la Legge n.4/2018 ha colmato questo vuoto di tutela.

Analisi della nuova Legge e punti di criticità

La condizione nella quale si trovano a vivere gli orfani di questa tipologia di crimini è alquanto complessa e peculiare, bisognosa di attenzioni specifiche, tutele e modalità di intervento necessariamente particolari. Nella maggior parte dei casi i minori sono figli di vittime di femminicidio e ciò, gli studi degli esperti lo dimostrano sempre più fortemente, ha su di essi un impatto psicologico devastante e ciò si riflette inevitabilmente anche nella loro sfera relazionale e scolastica. A questa già delicata situazione si sommano inoltre tutte le questioni giuridiche riguardanti vari aspetti legali, tra cui la decadenza della responsabilità genitoriale, l'affidamento del minore o la designazione del tutore. Va chiarito che la Legge non dà una connotazione di genere alle vittime e agli autori dei reati di questo tipo, per cui il riferimento non è certamente solo ai femminicidi, tuttavia è ben chiaro - visti i dati del fenomeno - il quadro entro il quale il legislatore ha voluto muoversi. Le indicazioni ricevute

anche dal legislatore europeo negli ultimi anni sul tema dei minori vittime dirette o indirette di violenza sono molto chiare e agli Stati membri dell'Unione è imposta l'adozione di specifici interventi. Sappiamo, inoltre, come la Convenzione di Istanbul avesse stabilito la necessità che gli Stati adottassero "misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della Convenzione". Va in tale direzione, infatti, la previsione dell'articolo 9 della legge nel quale si sancisce che "è assicurata un'assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del Servizio sanitario nazionale, per tutto il tempo occorrente al pieno recupero del loro equilibrio psicologico, con esenzione dei beneficiari dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica", mentre l'articolo 10 comma 5-sexies aggiunge che "su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali assicurano ai minori un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attività lavorativa". Sul punto si dibatte in merito alla presenza del limite temporale del "pieno recupero del loro equilibrio psicologico" e su come possa essere definito realmente questo pieno recupero. Potrebbe esserci una discrezionalità troppo ampia e forse occorrerebbero in tal senso delle specificazioni ulteriori che rappresentassero delle *linee guida* per chi effettuerà questo tipo di valutazione? Sarebbe forse opportuna una riflessione ulteriore a riguardo. Andando più nel dettaglio della nuova disciplina, vediamo le altre disposizioni più significative:

- il gratuito patrocinio a spese dello Stato per gli orfani di crimini domestici stabilito all'articolo 1, è concesso ai figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti". La disposizione vale sia per i procedimenti penali che per quelli civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.
- l'articolo 2 introduce in campo penale una importante innovazione alla disciplina delle circostanze aggravanti del reato di omicidio (art 577 c.p). Si estende infatti la pena dell'ergastolo, prevista per i soli casi di omicidio dell'ascendente o del discendente (art. 577 c.1), anche alle ipotesi di omicidio contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente. Inoltre al c. 2 dell'art. 577 si sancisce la pena della reclusione da ventiquattro a trent'anni per le ipotesi di omicidio del coniuge divorziato o dell'altra parte dell'unione civile nel caso in cui la stessa sia cessata
- il sequestro dei beni a garanzia del risarcimento dei danni ai figli delle vittime, è previsto dall'articolo 3. Si stabilisce che il Pubblico Ministero, che proceda per omicidio contro il coniuge, anche separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il sequestro conservativo dei beni a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime. L' articolo 4 stabilisce, inoltre, che in tali situazioni, il giudice, rilevata la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, costituiti come parte civile, provvede, anche d'ufficio, all'assegnazione di una provvisionale in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile. Nel caso vi siano beni dell'imputato già sottoposti a sequestro conservativo, esso viene convertito in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisionale accordata.
- l'articolo 5 stabilisce l'indegnità a succedere per colui il quale è indagato per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge, anche legalmente separato, o dell'altra parte dell'unione civile. L'indagato è infatti sospeso dalla successione fino al decreto di

archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. Queste disposizioni sono applicate anche nei casi di persona indagata per l'omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella. Quando il giudice pronuncia la sentenza di condanna deve contestualmente dichiarare l'indegna a succedere per l'imputato.

- è introdotta inoltre con l'articolo 7, la sospensione della pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità una tantum per il coniuge per il quale sia stato richiesto il rinvio a giudizio per l'omicidio volontario nei confronti dell'altro coniuge, anche legalmente separato o divorziato, ovvero dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, fino alla sentenza definitiva. I figli della vittima, percepiranno durante questo periodo, la pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità una tantum del genitore per il quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore. Nel caso in cui nei confronti dell'imputato venga emessa sentenza di condanna il giudice dovrà disporre il pagamento di una somma di denaro pari a quanto percepito dal condannato, a titolo di indennità una tantum o di pensione di reversibilità o indiretta, sino alla data della sospensione.

- per quanto riguarda la situazione nella quale si trova a vivere il minore orfano, l'articolo 10 stabilisce che il tribunale competente, in seguito agli accertamenti necessari, provvede al collocamento del minore. Ciò dovrà avvenire privilegiando la continuità delle relazioni affettive che il minore ha consolidato con i parenti fino al terzo grado. In presenza di fratelli o sorelle, il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi.

- è data la possibilità, come disposto dall'articolo 13, ai figli della vittima -se sono ancora minorenni al momento della domanda, essa va presentata dal giudice tutelare- di chiedere la modificazione del proprio cognome, quando esso coincida con quello del genitore condannato in via definitiva.

- l'articolo 11 prevede che il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, sia incrementato di 2 milioni di euro annui, destinati all'erogazione di borse di studio o al finanziamento di iniziative di orientamento, formazione e sostegno per l'inserimento lavorativo in favore degli orfani di crimini domestici. Almeno il 70% di tale somma deve essere destinato ad interventi in favore dei minori, mentre la quota restante è destinata, in presenza dei presupposti necessari, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti. Il 4 comma ridefinisce la denominazione "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti" aggiungendovi "nonché agli orfani per crimini domestici".

Alcune riflessioni ulteriori riguardano gli interventi di natura economica contenuti nel testo. Innanzitutto l'incremento di 64.000 euro annui del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per ciò che riguarda l'assistenza medico-psicologica di cui all'articolo 9 suddetto, appare alquanto esiguo a fronte del numero piuttosto alto di questa tipologia di delitti. Nonché l'entità della somma stanziata per le spese legali degli orfani, fissata in 10000 euro annui, che risulta essere concretamente, visti i costi reali dell'attività giudiziaria e della difesa tecnica, abbastanza ridotta. Per quanto riguarda invece la responsabilità genitoriale, si segnala la mancanza nel nuovo testo di legge di una norma che preveda l'obbligo per il Pubblico Ministero, che indaghi su questo tipo di delitti, di segnalare la situazione alla Procura presso il Tribunale per i minorenni, la quale ha la competenza per l'avvio dei procedimenti relativi alla sospensione o, ancor più grave, alla decadenza della responsabilità genitoriale. Sarebbe inoltre auspicabile l'adozione di misure di sostegno rivolte ai soggetti affidatari dei minori orfani, essendo anch'essi coinvolti dagli effetti derivanti dal reato e che si trovano a dover gestire improvvisamente una situazione delicata

sia da un punto di vista psicologico che pratico. Anche la formazione specifica degli operatori che andranno ad assistere i minori orfani nelle varie fasi del recupero post trauma, appare imprescindibile per una corretta gestione complessiva del fenomeno.

Per quanto concerne i fondi destinati a questo tipo di reati, è importante richiamare anche la [Legge n. 122 del 7 luglio 2016](#) “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea- Legge europea 2015 -2016”, nella quale, all’articolo 11, si stabilisce il diritto, in attuazione della [Direttiva 2004/80/CE](#), all’indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti. Al comma 2 si afferma, inoltre, che l’indennizzo debba essere concesso per la copertura delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, in favore delle cui vittime, ovvero degli aventi diritto, l’indennizzo è comunque elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali. Come previsto al comma 3 dell’articolo 11, è stato successivamente emanato dal Ministro dell’Interno e della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il [Decreto Ministeriale del 31 agosto 2017](#) recante “Determinazione degli importi dell’indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti”. L’articolo 1 al punto a) stabilisce che gli importi sono determinati, nei casi di reato di omicidio, nell’importo fisso di euro 7.200, nonché, nei casi di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, nell’importo fisso di euro 8.200 esclusivamente in favore dei figli della vittima. La cifra stabilita per i figli della vittima, ha destato non poche perplessità, in quanto ritenuta da alcuni piuttosto esigua. La Legge 4/2018 ha incrementato il Fondo di rotazione di 2 milioni di euro l’anno a partire dal 2017 in favore degli orfani di crimini domestici, ma con la specifica destinazione di tale incremento all’erogazione di borse di studio e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l’inserimento dei medesimi nell’attività lavorativa. Si è attualmente in attesa del Decreto ministeriale che deve stabilire i criteri e le modalità per l’utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 dell’articolo 11 della Legge n. 4/2018 nonché per l’accesso agli interventi mediante le stesse finanziati.

La Legge 205/2017 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” aveva già precedentemente stabilito all’articolo 1 comma 279, che il Fondo di rotazione di cui all’ articolo 14 della Legge 122/2016, venisse incrementato di ulteriori 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Tale somma dovrà necessariamente essere destinata all’erogazione di borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui all’articolo 576, primo comma, numero 5.1, ovvero per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale, nonché al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l’inserimento dei medesimi nell’attività lavorativa. Si afferma più specificamente che almeno il 70 per cento di tale somma debba essere destinato ad interventi rivolti a gli orfani minorenni, mentre la quota restante è destinata, in presenza dei presupposti necessari, agli interventi in favore dei soggetti già maggiorenni ma non ancora economicamente sufficienti. L’articolo 11 della Legge 4/2018 ha poi pienamente recepito tali indicazioni, incrementando ulteriormente di 2 milioni di euro il Fondo e destinando tale somma specificamente agli orfani di crimini domestici.

Per una maggiore completezza e per una più ampia visione generale del tema, si riporta di seguito l’elenco della principale normativa nazionale di riferimento.

[Legge 11 gennaio 2018, n. 4 , Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici.](#)

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (VEDI art. 1 comma 279), [Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020](#).

Indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti:

Legge 20 novembre 2017, n. 167 (VEDI art. 6), [Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017](#).

Ministero dell'interno e Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto Interministeriale 31 agosto 2017, [Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti](#).

Legge 7 luglio 2016, n. 122 (VEDI art. 11), [Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016](#).

DPR 19 febbraio 2014, n. 60, [Regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, a norma dell'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10](#). (Dal sito del ministero dell'interno si ricava che il regolamento trova applicazione anche per le vittime dei reati intenzionali violenti nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento attuativo. Vedi [schema](#) del nuovo regolamento, non ancora approvato).

Indennizzo delle vittime di reato

Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'interno, il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto 23 dicembre 2008, n. 222, [Regolamento ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato](#).

D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 204, [Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato](#).

La Normativa regionale

Le Regioni sono intervenute, in particolare negli ultimi anni visto l'aumento preoccupante delle vittime di violenza domestica, con l'approvazione di norme mirate al contrasto alla violenza, soprattutto quella di genere. Diversi sono i provvedimenti di portata più generale, come quelli riguardanti i Piani strategici di prevenzione e contrasto e quelli che dispongono finanziamenti per i Fondi di sostegno nonché quelli di assistenza alle vittime con i loro figli presso le strutture protette. Ma è fondamentale segnalare, soprattutto, che vi sono degli interventi più specifici che alcune Regioni hanno destinato proprio all'assistenza agli orfani di crimini domestici. Si tratta di interventi di sostegno di tipo economico e psicologico per permettere, in particolare ai minori, un graduale recupero post trauma. Di seguito si sottopongono le principali e più recenti norme regionali sul tema in esame.

Regione Basilicata, DGR 17 maggio 2018, n. 427, [Parere favorevole Conferenza Unificata Stato - Regioni - Rep. atti n.158/CU del 23 novembre 2017 - Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 - Recepimento e Approvazione del "Piano strategico regionale sulla violenza maschile contro le donne 2018-2020"](#).

Regione Campania, Decr. Dir. 14 febbraio 2018, n. 19, [Fondo per il sostegno alle donne vittime di violenza. Modifiche e integrazioni alle linee guida esplicative di cui al D.D. n. 144/2016. Allegato](#)

Regione Campania, Legge Regionale 1 dicembre 2017, n. 34, [Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza.](#)

Regione Campania, Decr. Dir. 8 agosto 2016 n. 144, [Linee guida esplicative ed attuative relative al "Fondo per il sostegno alle donne vittime di violenza con riferimento ad interventi sanitari e socio-sanitari"](#).

Regione Emilia Romagna, Risoluzione del Consiglio, 13 dicembre 2017, [Risoluzione per impegnare la Giunta a porre in essere azioni, anche presso il Governo ed il Parlamento, volte a modificare, già in sede di Legge di Bilancio 2018, le norme relative al 'Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti'](#), al fine di un adeguato riconoscimento di indennizzi alle vittime di violenza di genere e femminicidio, arrivare prima del termine della attuale Legislatura all'approvazione della legge per gli orfani di femminicidio nonché agli interventi normativi atti a tutelare le donne vittime di stalking e atti persecutori, promuovendo inoltre la proposta di una legge quadro nazionale di attuazione della Convenzione di Istanbul.

Regione Lazio, Direzione Salute e Politiche Sociali, Determinazione 24 novembre 2017, n. G16124, [Approvazione Avviso Pubblico per la presentazione delle domande relative a: "Contributo una tantum a favore degli orfani di vittime di femminicidio "ai sensi della DGR del 11 ottobre 2016 n. 591 seconda edizione.](#)

Regione Lazio, Direzione Salute e Politiche Sociali, Determinazione 23 novembre 2016, n. G13901, [Approvazione Avviso Pubblico per la presentazione delle domande relative a: "Contributo una tantum a favore dei minori orfani di vittime di femminicidio "ai sensi della DGR del 11 ottobre 2016 n. 591.](#)

Regione Lazio, DGR 11 ottobre 2016, n. 591, [Modifiche alla Delibera n. 806 del 18 novembre 2014 avente ad oggetto: "Individuazione dei criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno delle attività delle Associazioni che operano nel settore per la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, la violenza domestica e la solidarietà alle vittime - art. 2 e art. 9 legge regionale del 19 marzo 2014 n. 4".](#)

Regione Lazio, DGR 14 ottobre 2014, n. 667, [Individuazione dei criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno delle attività delle Associazioni che operano nel settore per la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, la violenza domestica e la solidarietà alle vittime - art. 2 e art. 9 L.R. 19 marzo 2014 n. 4.](#)

Regione Lazio, L.R. 19 marzo 2014 n. 4, [Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna.](#)

Regione Piemonte, DGR 4 maggio 2018, n. 7-6810, [L.r. 12/11/1986, n. 46, art. 1. Commissione regionale pari opportunità. Presa d'atto del programma di attività 2018.](#)

[Spesa prevista euro 30.000,00 di cui euro 24.000,00 sul cap. 116930/2018 ed euro 6.000,00 sul cap. 128242/2018. MS15, PR03.](#)

[Regione Piemonte, 22 dicembre 2017, n. 37-6229, Art. 23 LR 4/2016. Approvazione del Piano triennale degli interventi per contrastare la violenza di genere 2017-2019.](#)

[Regione Piemonte, Ordine del giorno 27 dicembre 2016, Fondi a sostegno degli orfani e delle famiglie delle vittime di femminicidio.](#)

[Regione Veneto, DGR 15 giugno 2018, n. 864, Approvazione del bando per l'assegnazione di contributi a favore di nuclei familiari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori. Art. 59, legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", novellato dalla legge regionale 29 marzo 2018, n. 14.](#)

[Legge regionale 29 marzo 2018, n. 14, Modifica della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017".](#)

[Regione Veneto, Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, Collegato alla legge di stabilità regionale 2017. \(VEDI art 59, come modificato da Legge Regionale 29 marzo 2018, n. 14, Modifica della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017"\).](#)

Il diritto dell'Unione Europea

A livello europeo gli interventi normativi riguardano il tema più ampio della prevenzione e del contrasto alla violenza, in particolare quando essa abbia come vittime le donne e i minori. Si tratta di norme che mirano a rafforzare il sostegno e la protezione ad essi dedicati e definiscono il chiaro intento dell'Unione europea di lotta totale alle varie forme di violenza. In particolare si veda il Programma Daphne, diretto a prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne. Non si segnalano atti specifici che vadano a disciplinare dettagliatamente la condizione degli orfani di crimini domestici, essi rientrano nella categoria più generale di vittime del reato, anche indirette per via delle situazioni di violenza assistita nelle quali si trovano spesso a vivere, e come tali vanno tutelate, assistite e supportate anche attraverso l'adozione di misure mirate da parte degli Stati membri dell'Unione Europea.

Di seguito l'elenco della principale e più recente normativa sul tema:

[Parlamento europeo, Risoluzione P8_TA-PROV\(2018\)0229, 30 maggio 2018, Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.](#)

[Parlamento europeo, Risoluzione P8_TA\(2017\)0329, 12 settembre 2017, Adesione dell'UE alla convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.](#)

[Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.](#)

[Parlamento europeo, Risoluzione P7_TA\(2011\)0127, 5 aprile 2011, Quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne.](#)

Parlamento europeo, Risoluzione P7_TA(2009)0098, 26 novembre 2009, [Eliminazione della violenza contro le donne](#).

[Decisione n. 779/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 che istituisce per il periodo 2007-2013 un programma specifico per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio \(programma Daphne III\) nell'ambito del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia».](#) (Si veda in particolare cons. 13: “Secondo il programma stabilito dalla presente decisione («il programma») i bambini, i giovani e le donne che vedono un parente prossimo aggredito dovrebbero essere considerati vittime di violenza”).

Commissione europea, COM/2001/0536 def., [Libro verde - Risarcimento alle vittime di reati](#).

Gli atti delle Nazioni Unite (ONU) e del Consiglio d'Europa (COE)

Per quanto riguarda il livello internazionale, gli interventi normativi delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa riguardano il tema più generale della prevenzione e del contrasto alla violenza, in particolare quella contro le categorie di soggetti più vulnerabili e, più nello specifico, quando essa abbia come vittime le donne e i minori. Si tratta di norme che dettano l'assoluta necessità di interventi a livello statale che vadano a rafforzare la tutela, il sostegno e la protezione ad essi dedicati e definiscono chiaramente e con forza la volontà dell'ONU e del COE di contrastare globalmente le varie forme di violenza. Non si segnalano atti specifici che vadano a disciplinare dettagliatamente, nel senso della previsione di misure ad hoc, la condizione degli orfani di crimini domestici. Essi sono ovviamente destinatari di tutta la normativa più generale in quanto vittime dirette o indirette a causa della violenza assistita, ma non sono state riscontrate delle particolari disposizioni destinate alla loro peculiare condizione.

Di seguito l'elenco della principale e più recente normativa sul tema:

Nazioni Unite

Assemblea Generale, Risoluzione A/RES/71/170, 19 dicembre 2016, [Intensification of efforts to prevent and eliminate all forms of violence against women and girls: domestic violence](#).

Assemblea Generale, Report A/71/398, 23 settembre 2016, [Violence against women, its causes and consequences, note by the Secretary-General](#).

Assemblea Generale, Risoluzione A/RES/70/176, 8 gennaio 2016, [Taking action against gender-related killing of women and girls](#).

Assemblea Generale, Risoluzione A/RES/69/147, 5 febbraio 2015, [Intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women and girls](#).

Assemblea Generale, Risoluzione A/RES/68/191, 11 febbraio 2014, [Taking action against gender-related killing of women and girls](#).

Consiglio per i diritti umani, Report A/HRC/14/22, 23 aprile 2010, [Report of the Special Rapporteur on Violence against Women, Its Causes and Consequences, Rashida Manjoo](#).
VEDI definizione di vittima, par. 42 (richiama res. A/RES/60/147)

Assemblea Generale, Report A/61/122/Add.1, 6 luglio 2006, [In-depth study on all forms of violence against women, Report of the Secretary-General](#). VEDI par. 106

Assemblea Generale, Risoluzione A/RES/58/147, 14 febbraio 2004, Risoluzione approvata il 22 dicembre 2003, [Elimination of domestic violence against women](#).

Assemblea Generale, Risoluzione A/RES/45/114, 14 dicembre 1990, [Domestic violence](#).

Assemblea Generale, Risoluzione A/RES/40/36, 29 novembre 1985, [Domestic violence](#).

Consiglio d'Europa

[Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence](#), Istanbul, 11 maggio 2011.

Comitato dei ministri, CM/AS(2011)Rec1905-final, 21 gennaio 2011, [“Children who witness domestic violence” - Parliamentary Assembly Recommendation 1905 \(2010\), Reply adopted by the Committee of Ministers on 19 January 2011 at the 1103rd meeting of the Ministers' Deputies](#).

Assemblea parlamentare, Raccomandazione 1905 (2010), 17 marzo 2010, [Children who witness domestic violence](#).

Assemblea parlamentare, Risoluzione Res 1714 (2010), 12 marzo 2010, [Children who witness domestic violence](#).

Assemblea parlamentare, Raccomandazione 1582 (2002), 27 settembre 2002, [Domestic violence against women](#).

Comitato dei ministri, Raccomandazione Rec(2002)5, 30 aprile 2002, [Recommendation of the Committee of Ministers to member states on the protection of women against violence](#).

CARLA MURA